

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VALDERICE

PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI RANDAGI

Tra

L'Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani, con domicilio in Trapani, Via Mazzini. n. 1, partita IVA 0717606108 14, nella persona del legale rappresentante Dott. Gaetano D'Antoni, nato a Palermo il 24,08.1946, domiciliato per la carica presso la AUSL medesima, nominato con D.P.n. 86 del 21/04/05

Il Comune di VALDERICE, con sede in VALDERICE,
Piazza Municipio,
nella persona del Sindaco Iovino Camillo,
d'ora innanzi indicato come Comune

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune si impegna alla cattura a proprie spese degli animali da sterilizzare presso l'ambulatorio veterinario aziendale sito all'interno della Cittadella della Salute, secondo tempi e modalità preventivamente concordati con il Responsabile della Struttura Sanitaria.

Art. 2

L'Azienda provvederà alla identificazione degli animali presi in consegna, secondo le modalità previste dalla L.R. 15/2000.

Art. 3

L'azienda si obbliga alla sterilizzazione degli animali consegnati dal Comune, nel rispetto di tutte le norme sanitarie e deontologiche.

Art. 4

L'Azienda avrà cura di ospitare e mantenere gli animali da sterilizzare dal momento della consegna e per tutta la durata del periodo ordinario di degenza post-operatoria (5 giorni) e comunque fino alla completa ristabilizzazione degli animali.

Art. 5

Il Comune si impegna al ritiro degli animali, dopo l'avvenuta sterilizzazione, entro i termini che verranno concordati con il Responsabile del Settore Veterinario Aziendale.

Art.6

In caso di mancato ritiro dell' animale sterilizzato, entro i termini concordati, il Comune corrisponderà alla Struttura Aziendale la somma di €. 3,00 per ogni giorno successivo a quello pattuito.

Art. 7

IL Comune rimborserà all'Azienda per ogni animale sterilizzato una somma onnicomprensiva pari a €. 40,00, ENPAV al 2% pari a €. 0,80 ed IVA pari a €. 8,00 se dovuta..

Art.8

In caso di decesso dell'animale, la relativa carcassa verrà ritirata o da ditta specializzata o interrata nell'apposita discarica, ai sensi della normativa vigente, con spese a carico del Comune.

Art. 9

La presente convenzione ha la durata di anni tre dal 01.01.2008 al 31.12.2010.

Art. 10

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'ex art. 5 D.P.R. n.151/86.

Art. 11

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva. inderogabile il Foro di Trapani.

Trapani, li

A.S.I. n. 9
M. D. Antoni

Il Sindaco